

Due leggi a confronto

Bruno Fracasso

Il 12 maggio 2009 la Regione autonoma Valle d'Aosta si dota della legge regionale n. 8 recante *Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento* con più di un anno di anticipo rispetto alla legge nazionale n. 170 dell'8 ottobre 2010.

Le due leggi presentano significative differenze.

La volontà principale della legge regionale non è certamente quella di restringere in un ambito normativo una situazione, ma quella di inserire i Disturbi Specifici di Apprendimento nell'ambito scolastico e di fornire elementi propositivi e tecnici per affrontare con strumentazione sufficiente l'attività specifica. La legge nazionale, invece, ha la tendenza alla definizione e alla normazione.

Significativa, in questo senso, la parte introduttiva della legge nazionale che si preoccupa di riconoscere i DSA dandone una sommaria definizione, mentre la legge regionale lascia agli specialisti la definizione dei disturbi orientandosi a dettare *“Disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti...”*.

Ma risulta anche critico l'articolo 1 della legge nazionale poiché limita l'ambito di applicazione ai soli disturbi elencati. Il non averli definiti, in ambito regionale, ha il vantaggio di poter incamerare i risultati della ricerca scientifica che ha già individuato altri tipi di disturbi oltre a quelli elencati.

Ma soprattutto, come commenta Margherita Mazzario in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=12200>, *“Opinabile è il titolo stesso della legge sia per la formulazione (“nuove norme”: perché nuove?) sia perché ha considerato solo l'ambito scolastico trascurando che l'apprendimento non è solo un percorso scolastico, ma abbraccia tutta la vita”*, attenzione pienamente recepita dalla legge regionale.

L'articolo 2 definisce le finalità della legge e mostra ulteriormente la tendenza della L.R. ad accogliere la persona nella sua totalità. Il comma 1, punto a), infatti, dice che la legge *“garantisce i necessari supporti ai soggetti con DSA in funzione al diritto all'istruzione e alla formazione”*. Quest'ultima parola indica chiaramente che la scuola viene coinvolta non solo come ente deputato a fornire conoscenze, ma anche a formare la personalità dell'alunno.

Lo ribadisce anche il successivo punto e) quando ricorda che, oltre che con la famiglia e la scuola, bisogna *“incrementare la comunicazione e la collaborazione [...] [con] gli enti di formazione [...] durante tutto l'arco di istruzione e formazione”*. Quella proposta è dunque una visione complessiva grazie alla quale il DSA non viene relegato a manifestazione dovuta all'attività scolastica, ma viene preso in carico come elemento di crescita, o di non crescita, complessiva. Risulta ancora evidente questa presa in carico nel successivo punto f) della legge regionale dove, mentre nella legge nazionale si parla genericamente di *“ridurre i disagi relazionali ed emozionali”*, si indicano tra le finalità anche quella di *“ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento”*.



È altresì da notare che nella legge regionale i verbi sono orientati a positivizzare gli interventi, ad essere propositivi. Si sono evitati verbi quali promuovere, favorire, preparare, presenti nella legge nazionale, e si sono, invece, utilizzati assicurare, formare, garantire investendo i docenti e le strutture in un'operazione educativa di ampio respiro.

Fa eccezione il punto h) dove la frase *“assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”*, contenuta nella legge nazionale, è invece sviluppata come *“garantire ai soggetti DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo”* nella legge regionale. Tra le due formulazioni non pare tuttavia di poter cogliere notevoli differenze di significato.

L'articolo 3 della L.R. è ripreso nell'art. 7 comma 3 della legge nazionale e definisce i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, organo preposto al perseguimento delle finalità previste dall'art. 2. Nella legge regionale si precisano le componenti che, a parere del legislatore, sono indispensabili per tracciare il percorso educativo di un alunno con DSA. Vi sono compresi sia specialisti in ambito medico-psicologico sia esponenti della società civile sia tecnici scolastici.

I compiti del CTS sono illustrati più precisamente, nella normativa regionale, in vari articoli. In particolare, nell'**articolo 5** si chiarisce che le proposte di formazione sono promosse sia da questo organismo sia dalle istituzioni scolastiche. Differenza di rilievo, rispetto alla norma nazionale, è che qui vengono comprese nelle istituzioni scolastiche aventi diritto a promuovere formazione anche le scuole paritarie, indicazione non presente nella norma nazionale. Inoltre, la norma regionale stabilisce che la formazione concerne anche il personale socio-sanitario quando questo sia preposto *“alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti DSA”*.

All'art. 9 della legge, poi, viene stabilito che il CTS riferisca, ad ogni fine anno, alla Giunta e alla competente commissione consiliare sulle attività promosse e realizzate.

L'articolo 4 della L.R. *Individuazione e diagnosi*, corrispondente all'art. 3 della L.N., precisa che i problemi connessi con la presenza di DSA concernono tutta la scuola, comprese le paritarie, e non solo la scuola regionale o statale. Inoltre, mentre la L.N. prevede una preventiva *“apposita comunicazione alle famiglie interessate”*, al contrario, quella regionale insiste sulla prevalenza iniziale di *“iniziative educative e didattiche volte al recupero di*



eventuali divari e all'acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti" da inserirsi nel POF dell'istituzione di appartenenza. La legge regionale, cioè, fa assumere alla scuola un ruolo preventivo rispetto all'intervento specialistico in modo da porre rimedio ai problemi, per quanto possibile, nel normale ambito della didattica. Sostiene, infatti, questo articolo che è compito della scuola "attivare [...] interventi idonei ad individuare i casi potenziali di DSA degli alunni". Solo quando gli interventi preventivi non avessero avuto esito il successivo comma 2 prescrive che "per gli alunni che presentino persistenti difficoltà l'istituzione scolastica segnala alla famiglia l'opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico". Il ruolo affidato all'istituzione scolastica è, dunque, quello di effettuare una sorta di selezione preventiva, utilizzando le competenze didattiche.

Per quanto riguarda la diagnosi, la scuola ne lascia la responsabilità agli specialisti: neuropsichiatri e psicologi clinici. Sono loro che, attraverso la famiglia, comunicano la diagnosi all'istituzione.

Ogni soggetto coinvolto vede, dunque, delineate in queste norme responsabilità e compiti precisi che non possono essere sovrapposti.

L'articolo 6 della L.R. *Misure educative e didattiche di supporto*, nella L.N. art. 5, stabilisce il diritto dell'alunno DSA di godere di misure dispensative e compensative. Le strade percorse dai due legislatori divergono leggermente. Mentre la legge regionale sceglie la strada dell'operatività dicendo che le istituzioni scolastiche "individuano per gli alunni con DSA le misure utili a...", la L.N. mette l'accento sul termine "garantiscono". La differenza può non sembrare eccessiva, ma, in realtà, ci troviamo di fronte a concezioni diverse: una mette l'accento sulla funzione educativa della scuola, mentre la seconda esplicita una funzione ispettiva di garanzia.

Le strade si divaricano ulteriormente quando, al punto a) del comma 2, la legge regionale indica che l'adozione di percorsi alternativi individualizzati deve avvenire "coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo". Questa formulazione inserisce, di fatto, l'alunno non più in una classe di apprendimento, ma in una comunità educativa, un aspetto mai esplicitamente citato nella L.N.

Il punto b) dello stesso comma cita le "tecniche compensative", che la L.N. denomina "strumenti compensativi". Il termine usato dalla L.R. rinvia, ancora una volta, al lavoro sul campo del docente deputato a sceglierla e ad applicarla. Lo strumento, al contrario, rappresenta un mezzo attraverso il quale la tecnica può essere applicata. Tecnologie informatiche e multimediali sono considerate dalla L.R. "strumenti di apprendimento facilitanti" mettendole così in subordine rispetto alle scelte tecnico-didattiche del docente.

Nel comma successivo, il legislatore prende in conside-

razione la variabile tempo concedendo la possibilità di armonizzare l'apprendimento con l'insegnamento anche modificando i tempi di lavoro. È l'ennesimo accento posto sulla didattica.

Anche il punto c) cita "strategie compensative" da utilizzare, laddove nella legge nazionale si citano "strumenti compensativi".

Il legislatore regionale ingloba, naturalmente, le forme valutative nelle attività didattiche: "prevedere [...] ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali". È evidente la volontà di valorizzare il patrimonio professionale dei docenti restituendo loro la possibilità di scegliere i propri indirizzi didattici in funzione delle difficoltà che incontrano, tanto che al comma 3 di questo stesso articolo il monitoraggio di tutte queste iniziative viene affidato ai docenti "esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività...". Le stesse modalità e attenzioni sono previste nel successivo comma 4 che prevede particolari attenzioni nella fase di verifica e valutazione. Per gli estensori della legge, si tratta di attività rientranti nel normale lavoro delle attività istituzionali del docente e, quindi, tutti gli strumenti previsti per le altre situazioni vanno utilizzati anche in questa, tanto che il comma 5, non presente nella L.N., prevede una documentazione, a cura del Consiglio di classe, di tutte le misure prese.

Quanto previsto dall'**articolo 7**, *Misure per progetti e azioni specifiche*, non ha rispondenza nella L.N. L'articolo prevede la possibilità di promuovere progetti a supporto e sostegno del personale che segue alunni con DSA e che questi possano venire proposti sia dalle istituzioni scolastiche che da altri enti e organismi presenti sul territorio. Inoltre, prevede che vengano concessi contributi per l'acquisto di strumenti informatici da utilizzare per lo studio a casa.

Il comma 4 di questo stesso articolo corrisponde all'art. 6 della L.N. e prevede facilitazioni per i familiari. Introduce, però, anche la figura dell'affidatario come soggetto avente diritto alle agevolazioni, figura che la norma nazionale non prevede.

La legge regionale, con l'**articolo 8**, spinge il suo interessamento oltre la scuola per estendere le condizioni scolastiche (strumenti compensativi e prolungamento dei tempi) anche ai concorsi pubblici.

La legge regionale n. 8 del 12 maggio 2009 è reperibile all'indirizzo http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2009/22-2009.pdf
La legge nazionale n. 170 dell'8 ottobre 2010 è reperibile all'indirizzo <http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567>